

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOGHETTA, RUSSO SPENA

Introduzione dell'articolo 6-bis della legge 5 luglio 1982, n. 441, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive

Presentata il 5 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 luglio 1982, n. 441, da cui discende l'annuale presentazione di copia della dichiarazione dei redditi alle Presidenze delle Camere da parte dei parlamentari, ha posto ben dieci anni fa l'obiettivo di dare trasparenza alle funzioni pubbliche derivanti sia da mandato elettivo sia da nomine pubbliche.

La « preveggenza » di tale legge è particolarmente evidente dopo i fatti di questi mesi che vanno sotto il nome di « Tangentopoli » e che rimandano proprio agli anni '80. Tuttavia tale legge, a parte i buoni propositi, non ha avuto effetto alcuno, e forse non ne doveva avere. Ciò è dovuto ad un fatto tanto semplice quanto

noto: le dichiarazioni dei redditi, dei patrimoni, delle spese elettorali sono soltanto delle autodichiarazioni di cui nessuno controlla la veridicità. Non a caso nel testo della citata legge n. 441 del 1982, si usa la formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». L'onore di ciascuno di noi è certamente cosa degna e da tenere in gran conto. Tuttavia l'onore troppo spesso si ferma là dove cominciano consistenti interessi personali, quando non di partito.

Se dunque l'obiettivo della legge n. 441 del 1982 era quello di dare trasparenza e conoscenza anche ai cittadini della situazione patrimoniale e di reddito

di chi svolge e ricopre rilevanti funzioni pubbliche, anche al fine di controllare e disincentivare indebiti arricchimenti derivanti dallo svolgimento di tali compiti, è giunto il tempo di una verifica critica della legge e di una sua modificazione.

Del resto la legge n. 441 del 1982 è assai chiara sia nell'evidenziare gli obiettivi che si ponevano sia nel prevederne opportuni cambiamenti derivanti dalla verifica concreta: netta separazione della cura dell'interesse pubblico dagli interessi privati, pur leciti e commendevoli, degli investiti di cariche pubbliche. In difetto di norme che assicurino questa evidenza, fatalmente singoli ma purtroppo reali episodi di disonestà e di malcostume finiscono per alimentare dubbi sulla correttezza morale dell'insieme degli amministratori pubblici, insinuando il sospetto di una pratica generalizzata di utilizzazione privata degli atti pubblici. Ma ciò non basta. Occorre che questa separazione sia evidenziabile in ogni momento e quindi suscettibile di verifica. Naturalmente l'esperienza potrà suggerire affinamenti e, per tappe successive, potranno essere realizzati procedimenti più sofisticati che anche attraverso l'impiego dei più moderni

ritrovati tecnici consentano di meglio e più ampiamente perseguire lo scopo che ci proponiamo.

Del resto e, come al solito, sulla spinta di fatti esterni è stata recentemente deliberata la costituzione di una Commissione d'inchiesta per un'indagine straordinaria sui patrimoni. Emergenze che, come al solito, finiscono per nulla concludere o vanificarsi nella successiva *routine*. Ciò che invece va stabilito è un controllo permanente.

L'articolo che si propone di aggiungere alla legge n. 441 del 1982 si pone l'obiettivo di concretizzare lo spirito della legge stessa attraverso il controllo della veridicità della dichiarazione dei redditi, dei patrimoni, delle spese elettorali. Tale controllo viene demandato al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) il quale agisce come stabilito dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, attraverso gli ispettori territorialmente competenti e la Guardia di finanza.

Ridare al mandato elettivo la trasparenza che tutti richiedono, anche attraverso le norme proposte, è un modo per « cacciare i mercanti dal tempio ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. 1. — Ai fini della trasparenza delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 1, le dichiarazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 2 ed agli articoli 3, 4 e 12 sono annualmente verificate dal Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT) di cui all'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia direttamente sia attraverso gli ispettori compartimentali territorialmente competenti ai sensi della lettera a) del primo comma del medesimo articolo 9.

2. Il Ministro delle finanze comunica la relazione annuale del SECIT ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed ai presidenti delle assemblee elettive di cui all'articolo 1.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono pubblicate ai sensi degli articoli 9 e 11 ».